



COMUNE di ARCEVIA
Provincia di Ancona
Sito Internet www.arceviaweb.eu – e-mail info@arceviaweb.it
pec.comune.arcevia@emarche.it
Ufficio Tecnico
Tel. 0731-9899213-215

CDU n. 39/2024, Arcevia
Protocollo n. 7452 del 30/07/2024



M. Bollo euro 16,00
n. 01230149064870
del 23/07/2024



CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Art. 30 dpr 380/2001



Vista la domanda di CDU, presentata dal Sig. [REDACTED] in data 23/07/2024, prot. n. 7234 del Comune di ARCEVIA,

Per le aree corrispondenti ai seguenti identificativi catastali:

- Fg. 77 mappale n. 6
- Fg. 77 mappale n. 7
- Fg. 77 mappale n. 8
- Fg. 77 mappale n. 9
- Fg. 77 mappale n. 11
- Fg. 77 mappale n. 133
- Fg. 77 mappale n. 136
- Fg. 77 mappale n. 148
- Fg. 77 mappale n. 149
- Fg. 77 mappale n. 387

- Visto il vigente P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R. del Comune di Arcevia, approvato con D.C.C. n°29 del 31.08.2005, pubblicata sul B.U.R. Marche n°81 del 22.09.2005, e successiva variante approvata con D.C.C. n. 34 del 27.09.2012, pubblicata sul BUR Marche n. 106 del 02/11/2012;

- Vista la variante n. 02 P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R. del Comune di Arcevia, approvata con D.C.C. n° 38 del 22.10.2019, pubblicata sul BUR Marche n. 09 del 23/01/2020, trasmissione alla Provincia di Ancona, ai sensi dell'art. 26 della l.r. 34/92 e s.m.m.i.

- Visto il Piano Particolareggiato del Centro Storico, approvato con D.C. n° 79 del 31.03.1980, Co.Re.Co. del 04.08.1980, prot. n° 26269/III e successive varianti;

CERTIFICA

la Destinazione Urbanistica dei seguenti appezzamenti di terreno distinti al:

Catasto	Fg.	Mapp.
Terreni	77	8 (parte)



Catasto	Fg.	Mapp.
Terreni	77	9
Catasto	Fg.	Mapp.
Terreni	77	11 (parte)
Catasto	Fg.	Mapp.
Terreni	77	148 (parte)
Catasto	Fg.	Mapp.
Terreni	77	149 (parte)
Catasto	Fg.	Mapp.
Fabbricati	77	387 (parte)
<p>Art. 74 Zone E2 agricole di interesse paesistico</p> <p>Tali zone riguardano quelle parti del territorio agricolo dotate di requisiti paesistico-ambientali e/o storicodocumentari di particolare valore in relazione sia alla posizione emergente delle stesse (situazioni di crinale con relative visuali panoramiche o di versante) sia alla presenza di un paesaggio agrario con caratteristiche tradizionali integre sotto gli aspetti sia colturali che insediativi.</p> <p>Destinazioni d'uso prevalente: agro-silvo-pastorale complementari: quelle ammesse dalla L.R. n.13/1990 Fra le destinazioni d'uso complementari non sono ammesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli allevamenti zootecnici di tipo industriale; - le nuove attività estrattive; salvo quanto previsto al successivo art. 89; sono consentiti ampliamenti delle attività estrattive esistenti o dimesse, se collegati a progetti di recupero ambientale e definitiva dismissione dell'attività; - le discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere; - il deposito e lo stoccaggio di materiali non agricoli. <p>Gli interventi da eseguire sugli edifici devono conformarsi alle prescrizioni contenute nei successivi artt. 76 e 77; gli esiti di tali interventi dovranno essere coerenti con le caratteristiche dell'insediamento in cui si trovano inseriti e con il paesaggio circostante. E' vietata la demolizione dei manufatti agricoli che costituiscono bene culturale, come individuati dal presente Piano, salvo verifica puntuale del bene, del suo attuale carattere extraurbano e della sua persistenza. -Nelle aree di pertinenza degli edifici devono essere conservate e valorizzate le peculiarità qualificanti (recinzioni, pavimentazioni, vegetazione, ecc.).</p> <p>Gli interventi, di sistemazione e/o di nuova realizzazione, delle aree di pertinenza devono comunque tendere, agendo sui diversi fattori, a renderle adeguate agli edifici e coerenti con il paesaggio circostante. Essi devono altresì contribuire alla integrazione dei nuovi edifici nel contesto, particolarmente nei casi in cui sia necessaria un'opera di</p>		

mascheramento.

Le opere di contenimento e/o di sostegno possono essere realizzate solo nei casi in cui siano dichiarate strettamente necessarie dal tecnico progettista. Dovranno essere esclusivamente utilizzati tipi e tecniche costruttivi che ne garantiscano il migliore inserimento possibile nel paesaggio.

Gli edifici di nuova realizzazione devono sorgere, preferibilmente, lungo le strade esistenti e in prossimità di altri edifici isolati o di gruppi.

Edifici esistenti

Negli edifici rurali esistenti sono consentiti gli interventi di:

Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, modifiche interne, restauro e risanamento conservativo;

Ristrutturazione edilizia, senza aumento del volume esistente, salve le norme per gli edifici classificati ai sensi del successivo art. 78

Demolizione e ricostruzione al solo fine di migliorare le condizioni paesistiche ed ambientali dei luoghi, con aumenti di superficie utile lorda e di volume fino al 30% dell'esistente regolarmente autorizzato, fermo il rispetto degli indici di cui alla l.r. 13/1990.

Demolizione e ricostruzione, salve le norme per gli edifici classificati ai sensi dell'art. 78 delle presenti norme

Ampliamenti nei limiti previsti dagli artt. 4, 5 della L.R. 13/90;

E' consentito l'ampliamento degli edifici per la lavorazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli e per allevamento fino al raggiungimento dell'If max pari a 0,5 mc/mq. Gli eventuali ampliamenti dovranno, comunque, essere eseguiti in conformità agli artt. 76 e 77.

In tali circostanze, al solo fine di migliorare le condizioni paesistiche ed ambientali dei luoghi, è possibile prefigurare anche eventuali interventi di demolizione e ricostruzione.

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia o demolizione con ricostruzione anche parziale degli allevamenti zootecnici esistenti, è fatto obbligo di adeguare l'intero complesso produttivo ai seguenti requisiti:

- dotare il complesso produttivo di una fascia di protezione, recintata ed alberata, di superficie pari a 5 volte quella degli edifici esistenti;
- garantire il regolare smaltimento dei reflui previa depurazione ai sensi della L. n. 319 del 10.05.76 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nuovi edifici

Edifici agricoli residenziali

Sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:

H max - Altezza massima dell'edificio colonico 7,50 ml.

Vmax – Volume massimo dell'edificio colonico 1.000,00 mc.

De- Distanza tra gli edifici 5,00 ml.

Df- Distanza tra pareti finestrate 10,00 ml.

Dc- Distanza dai confini 20,00 ml.

Ds- Distanza dalle strade 20,00 ml.

Da- Distanza dai corsi d'acqua non diversamente tutelati 40,00 ml.

Uf - Indice di utilizzazione fondiaria nel rispetto della L.R. 13/90 0,03 mq/mq

Negli interventi di ristrutturazione e nuova edificazione si prescrive il rispetto delle disposizioni contenute nei successivi artt. 76 e 77.

Negli indici di cui sopra sono ricompresi gli eventuali fabbricati accessori se realizzati in

aderenza al fabbricato abitativo; sono ricomprese altresì negli stessi indici le parti del fabbricato abitativo utilizzate come accessorio agricolo.

Accessori agricoli (depositi, ricoveri) in fabbricati autonomi
Sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:
SUL max degli accessori 300,00 mq.
H max - Altezza massima degli accessori agricoli 6,00 ml.
De- Distanza tra gli edifici 10,00 ml.
Df- Distanza tra pareti finestrate 10,00 ml.
Dc- Distanza dai confini 20,00 ml.
Ds- Distanza dalle strade 20,00 ml.
Da- Distanza dai corsi d'acqua non diversamente tutelati 50,00 ml.
Uf - Indice di utilizzazione fondiaria (aggiuntivo a quello dei fabbricati residenziali) nel rispetto della L.R. 13/90 0,03 mq/mq

Accessori agricoli (serre)
Sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:
Uf 0,50 mq/mq
Ds – Distanza dalle strade 10,00 ml.
De- Distanza tra gli edifici ricadenti sullo stesso fondo 10,00 ml.
De- Distanza tra gli edifici 10,00 ml.
Da- Distanza dai corsi d'acqua non diversamente tutelati 30,00 ml.
Accessori agricoli (silos e serbatoi)
Sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:
H max 7,00 ml.
Dc- Distanza dai confini 10,00 ml.
Ds- Distanza dalle strade 10,00 ml.
Da- Distanza dai corsi d'acqua non diversamente tutelati 50,00 ml.

Gli annessi agricoli e qualsiasi altro edificio non residenziale non possono comunque superare il volume di mc.
2.200 e la superficie coperta di mq. 400. I fabbricati che eccedono i limiti previsti dalla l.r. 13/1990 possono essere autorizzati previa documentazione delle maggiori esigenze dell'azienda in base al parere favorevole del competente Servizio della Regione Marche o della Provincia di Ancona, ai sensi dell'art. 13, comma 4, l.r. 13/1990.

Gli annessi agricoli e qualsiasi altro edificio non residenziale sono soggetti ad apposizione di vincolo di destinazione d'uso decennale, da trascriversi a firma del proprietario, prima del ritiro della concessione edilizia.

Non è ammessa la costruzione di nuovi edifici di tipo agro-industriale e per allevamenti zootecnici di tipo industriale.

Negli interventi è obbligatorio osservare le norme contenute nell'art. 21 delle presenti NTA.

Infrastrutture
La realizzazione di strade e di impianti tecnologici fuori terra, e/o rilevanti modifiche di quelle esistenti non è ammessa.

- Sono consentite le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e le captazioni d'acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere sia viarie che impiantistiche necessarie all'attraversamento dei corsi d'acqua.
- Sono consentite opere tecnologiche di modesta entità realizzate in condotte sotterranee

nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 49 del PPAR;
 - Eventuali modifiche al sistema delle strade poderali e interpoderali e dei sentieri esistenti è subordinato a rilascio di autorizzazione da parte del Comune.
 - E' vietata l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, fatta salva la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni, ai sensi della C.M. n.408/1979.
 - E' vietato l'allestimento di impianti, tracciati e percorsi per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati.

Modalità di attuazione

- Diretta

- Diretta previa presentazione di uno studio di verifica dell'impatto paesistico-ambientale, effettuato dal progettista, in caso di:

- Ampliamento degli edifici di tipo agro – industriale per la lavorazione, conservazione, trasformazione e

commercializzazione dei prodotti agricoli;

- Ampliamento degli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;

- Opere di rilevante trasformazione del territorio.

Catasto	Fg.	Mapp.
Terreni	77	6
Catasto	Fg.	Mapp.
Terreni	77	7
Catasto	Fg.	Mapp.
Terreni	77	8 (parte)
Catasto	Fg.	Mapp.
Terreni	77	11 (parte)
Catasto	Fg.	Mapp.
Terreni	77	133
Catasto	Fg.	Mapp.
Terreni	77	136
Catasto	Fg.	Mapp.
Terreni	77	148 (parte)
Catasto	Fg.	Mapp.
Terreni	77	149 (parte)
Art. 75 Zone E3 agricole generiche		

Sono le zone di interesse paesistico ma con caratteri meno evidenti e più diffusi rispetto a quelli riconosciuti e delimitati con le zone E1, E2, e più direttamente destinate alla realizzazione delle produzioni agricole.

Destinazioni d'uso

prevalente: agro-silvo-pastorale

complementari: quelle ammesse dalla L.R. n.13/1990

Fra le destinazioni d'uso complementari non sono ammesse:

- le discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere, salvo le zone indicate a vocazione per attività di trattamento rifiuti in sede di copianificazione;
- il deposito e lo stoccaggio di materiali non agricoli.

Gli interventi da eseguire sugli edifici devono conformarsi alle prescrizioni contenute nel successivo art. 21; gli esiti di tali interventi dovranno essere coerenti con le caratteristiche dell'insediamento in cui si trovano inseriti e con il paesaggio circostante.

E' vietata la demolizione dei manufatti agricoli che costituiscono bene culturale ai sensi dell'art. 15, punti 3-5, individuati sulla base della cartografia IGM 1912/95, salvo verifica puntuale del bene, del suo attuale carattere extraurbano e della sua persistenza.

Nelle aree di pertinenza degli edifici devono essere conservate e valorizzate le peculiarità qualificanti (recinzioni, pavimentazioni, vegetazione, ecc.).

Gli interventi, di sistemazione e/o di nuova realizzazione, delle aree di pertinenza devono comunque tendere, agendo sui diversi elementi, a renderle adeguate agli edifici e coerenti con il paesaggio circostante. Essi devono altresì contribuire alla integrazione dei nuovi edifici nel contesto, particolarmente nei casi in cui sia necessaria un'opera di mitigazione.

Le opere di contenimento e/o di sostegno possono essere realizzate solo nei casi in cui siano dichiarate strettamente necessarie dal tecnico progettista. Dovranno essere esclusivamente utilizzati tipi e tecniche costruttivi che ne garantiscano il migliore inserimento possibile nel paesaggio.

Gli edifici di nuova realizzazione devono sorgere, preferibilmente, lungo le strade esistenti e in prossimità di altri edifici isolati o di gruppi.

Edifici esistenti

Negli edifici rurali esistenti sono consentiti gli interventi di:

- Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, modifiche interne, restauro e risanamento conservativo;
 - Ristrutturazione edilizia, senza aumento del volume esistente, salve le norme per gli edifici classificati ai sensi del successivo art. 78;
 - Demolizione e ricostruzione al solo fine di migliorare le condizioni paesistiche ed ambientali dei luoghi, senza aumenti di superficie utile lorda e di volume;
- Demolizione e ricostruzione, salve le norme per gli edifici classificati ai sensi dell'art. 78.

Ampliamenti.

Per gli interventi di cui sopra, si applicano gli artt. 76 e 77 delle presenti NTA.

E' consentito l'ampliamento degli edifici per la lavorazione, conservazione, trasformazione,

commercializzazione dei prodotti agricoli e degli edifici ed impianti per allevamenti zootecnici fino al raggiungimento dell'If max pari a 1,00 mc/mq. Gli eventuali ampliamenti dovranno, comunque, essere conformi agli artt. 76 e 77 delle presenti NTA; in tali circostanze, al solo fine di migliorare le condizioni paesistiche ed ambientali dei luoghi, è



possibile prefigurare anche eventuali interventi di demolizione e ricostruzione. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia o demolizione con ricostruzione anche parziale degli allevamenti zootecnici esistenti, è fatto obbligo di adeguare l'intero complesso produttivo ai seguenti requisiti:

- dotare il complesso produttivo di una fascia di protezione, recintata ed alberata, di superficie pari a 5 volte quella degli edifici esistenti;
- garantire il regolare smaltimento dei reflui previa depurazione ai sensi della L. n. 319 del 10.05.76 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nuovi edifici

Le nuove edificazioni in territorio agricolo sono consentite esclusivamente in attuazione alla L.R. 13/90.

Pertanto i soggetti abilitati sono:

- per quanto riguarda le abitazioni rurali: le aziende agricole e gli imprenditori agricoli a titolo principale singoli o associati, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia.

- per quanto riguarda le attrezzature e le infrastrutture agricole, gli allevamenti zootecnici di tipo industriale e le serre (purchè dette costruzioni siano in funzione dell'attività agricola): le aziende agricole e gli imprenditori singoli o associati, previa presentazione, all'atto della concessione, del piano aziendale e dei documenti attestanti l'attività. Sono esonerati dalla presentazione del piano aziendale e possono presentare una semplice relazione illustrativa, i soggetti che pur non risultando imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legislazione vigente, esercitano attività di allevamento zootecnico, colture in serra e lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e per industrie forestali.

Edifici agricoli residenziali

Sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:

- H max - Altezza massima dell'edificio colonico 7,50 ml.
- Vmax – Volume massimo dell'edificio colonico 1.000,00 mc.
- De- Distanza tra gli edifici 5,00 ml.
- Df- Distanza tra pareti finestrate 10,00 ml.
- Dc- Distanza dai confini 20,00 ml.
- Ds- Distanza dalle strade 20,00 ml.

Da- Distanza dai corsi d'acqua non diversamente tutelati 20,00 ml.

Uf - Indice di utilizzazione fondiaria nel rispetto della L.R. 13/90 0,03 mq/mq

Negli indici di cui sopra sono ricompresi gli eventuali fabbricati accessori se realizzati in aderenza al fabbricato abitativo; sono ricomprese altresì negli stessi indici le parti del fabbricato abitativo utilizzate come accessorio agricolo.

Accessori agricoli (depositi, ricoveri) in fabbricati autonomi

Sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:

- SUL max degli accessori 450,00 mq.
- H max - Altezza massima degli accessori agricoli 6,00 ml.
- De- Distanza tra gli edifici 10,00 ml.
- Df- Distanza tra pareti finestrate 10,00 ml.
- Dc- Distanza dai confini 20,00 ml.
- Ds- Distanza dalle strade 20,00 ml.

Da- Distanza dai corsi d'acqua non diversamente tutelati 20,00 ml.

Uf - Indice di utilizzazione fondiaria (aggiuntivo a quello dei fabbricati residenziali) nel rispetto della L.R. 13/90 0,03 mq/mq
Accessori agricoli (serre a copertura permanente)
Sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:
Uf 0,50 mq/mq
Ds – Distanza dalle strade 10,00 ml.
De- Distanza tra gli edifici ricadenti sullo stesso fondo 10,00 ml.
De- Distanza tra gli edifici 10,00 ml.
Accessori agricoli (silos e serbatoi)
Sono consentiti nel rispetto dei seguenti parametri:
H max 7,00 ml.
Dc- Distanza dai confini 10,00 ml.
Ds- Distanza dalle strade 10,00 ml.
Da- Distanza dai corsi d'acqua non diversamente tutelati 20,00 ml.
Gli annessi agricoli e qualsiasi altro edificio non residenziale non possono comunque superare il volume di mc. 1200 e la superficie coperta di mq. 400. I fabbricati che eccedono i limiti previsti dalla l.r. 13/1990 possono essere autorizzati previa documentazione delle maggiori esigenze dell'azienda in base al parere favorevole del competente Servizio della Regione Marche o della Provincia di Ancona, ai sensi dell'art. 13, comma 4, l.r. 13/1990.
Gli annessi agricoli e qualsiasi altro edificio non residenziale sono soggetti ad apposizione di vincolo di destinazione d'uso, da trascriversi a firma del proprietario, all'atto del rilascio della concessione edilizia.
Edifici di tipo agro-industriale
E' ammessa la costruzione di edifici di tipo agro-industriale per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di nuovi edifici e per allevamenti zootecnici.
Questi dovranno essere coerenti con il piano zonale agricolo e garantire il regolare smaltimento dei rifiuti previa depurazione ai sensi della legge 10/5/1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le costruzioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:
essere contornate da una fascia di protezione, recintata ed alberata, di superficie pari a cinque volte quella degli edifici da realizzare.
avere una distanza minima dai confini di 40 m; dal perimetro dei centri abitati di 500 m (estesa a 1000 m per gli allevamenti suinicoli); dal più vicino complesso aziendale non rientrante nel complesso aziendale di 100 m.
avere un'altezza massima di 6,5 m misurati a valle e sviluppata su un solo piano, fatte salve particolari e documentate esigenze tecniche.
If = 1,00 mc/mq
i lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica devono essere posti a 100 m dalle abitazioni e dai confini e localizzati all'interno della fascia di protezione prevista.
I progetti per la ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione di edifici per allevamenti di tipo industriale dovranno inoltre essere corredati di appositi studi e specifiche indagini per l'individuazione dei parametri idrogeologici che caratterizzano gli acquiferi interessati dalla realizzazione, e dovranno prevedere la realizzazione di tutte le

misure di sicurezza idonee alla tutela di detti parametri.
In tutti i nuovi edifici, a qualsiasi destinazione, è obbligatorio osservare le norme contenute nell'art. 76 delle presenti NTA.

Modalità di attuazione

- Diretta
- Diretta, dietro presentazione di uno studio di verifica della compatibilità paesistico-ambientale, effettuato dal progettista, in caso di:
 - Ampliamento e nuova costruzione di edifici di tipo agro – industriale per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
 - Ampliamento e nuova costruzione di edifici ed impianti per allevamenti zootecnici di tipo industriale;
 - Opere di rilevante trasformazione del territorio.

Infrastrutture

La realizzazione di infrastrutture è ammessa subordinatamente alla presentazione di uno studio di verifica dell'impatto paesistico-ambientale, utilizzando, anche nei casi in cui non si applichi la procedura di VIA, le modalità ed i criteri stabiliti dalle vigenti norme nazionali e regionali; gli interventi infrastrutturali realizzati in regime di copianificazione o da tale regime derivanti sono regolamentati dai rispettivi accordi di programma per l'attuazione, nel rispetto delle norme, dei regolamenti e dei piani sovraordinati vigenti.

Eventuali modifiche al sistema delle strade poderali e interpoderali e dei sentieri esistenti è subordinato a rilascio di autorizzazione da parte del Comune.

Sono consentite le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e le captazioni d'acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere sia viarie che impiantistiche necessarie all'attraversamento dei corsi d'acqua.

Catasto	Fg.	Mapp.
Fabbricati	77	387 (parte)

Classe B: - Fabbricati rurali di valore ambientale.

Comprende i fabbricati che, pur non presentando rilevanti caratteristiche sotto il profilo architettonico e/o tipologico, costituiscono testimonianza del patrimonio edilizio rurale tradizionale da salvaguardare sia per la integrità del manufatto (assenza di sostanziali manomissioni tipologiche e/o costruttive) sia per lo stato di conservazione dell'ambito circostante (assenza di rilevanti alterazioni dell'ambiente con nuove costruzioni non conformi). Per gli edifici della Classe B, in aggiunta a quanto sopra, è ammessa anche la ristrutturazione edilizia nel rispetto degli elementi tipologici e formali tradizionali e caratteristici, nonché eventuali ricomposizioni volumetriche finalizzate al raggiungimento di un adeguato livello di comfort abitativo.

Qualora l'intorno del bene individuato non risulti assoggettato a normativa di tutela, eventuali fabbricati ammessi non possono essere realizzati a meno di 20 mt. dal fabbricato censito.

Ubicazione terreno: in FRAZIONE COLLEAPRICO, /SN,



Vincoli presenti in tutte e/o in parti delle aree oggetto del presente certificato:

- PAI Piano Assetto Idrogeologico AREA IN FRANA R1 P2;

Tutte le vigenti disposizioni urbanistiche sono riportate integralmente. Alle suddette disposizioni, si applicano, dove ricorrono, le norme di salvaguardia del Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico della R.M., di cui alla D.G.R. n° 873 del 17.06.2003 pubblicata sul BUR Marche n°83 del 12.09.2003. Il presente certificato non può essere prodotto agli Organi della Pubblica Amministrazione o ai Privati gestori di pubblici servizi.

Il Responsabile
Arch. Francesco Guidarelli